


2017

La nuova modulistica in edilizia



PREMESSA

E' stato siglato il 4 maggio scorso in Conferenza Unificata l'Accordo tra Stato - Regioni ed enti locali sull'adozione dei nuovi modelli unici per la presentazione delle istanze per l'edilizia.

L'Accordo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126, interviene a delineare una modulistica con riferimento alle attività commerciali e assimilate (Allegato 1) e alla materia edilizia (Allegato 2) prevedendo anche delle istruzioni operative sull'utilizzo della relativa modulistica.

Con particolare riferimento all'attività edilizia, a seguito delle modifiche introdotte dai Decreti legislativi attuativi della Riforma della Pubblica amministrazione (Dlgs 126/2016 cd. SCIA 1 e Dlgs 222/2016 cd. SCIA 2), sono stati in particolare:

- aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015;
- introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l'agibilità.

Nell'Accordo è previsto che:

- le **Regioni** dovranno adeguare la loro modulistica entro il **20 giugno 2017** con la possibilità, come previsto nei precedenti accordi, di integrare la stessa nelle sezioni indicate come variabili con le specifiche normative regionali;
- i **Comuni**, in ogni caso, adeguano la modulistica **entro e non oltre il 30 giugno 2017**

Con successivi accordi si procederà al completamento dell'adozione dei modelli unificati (tra questi ad esempio quello relativo al Permesso di costruire) nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

Di seguito un approfondimento sul tema della modulistica in edilizia con illustrazione di tutto il percorso che dal 2014 ad oggi ha portato all'applicazione del relativo processo di uniformazione e standardizzazione.

LE AZIONI DAL 2014 AD OGGI



La definizione di modelli unici nazionali per ciascuno dei titoli edilizi nasce da un'esigenza manifestata nel 2014 da cittadini e imprese nell'ambito di una consultazione pubblica avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha visto l'edilizia porsi al secondo posto tra le "100 procedure più complicate" e rientra tra le azioni previste dall'Agenda per la semplificazione 2015-2017.

La necessità di trovare soluzioni condivise tra i diversi enti coinvolti (Stato-Regioni ed enti locali) finalizzate a ad uniformare sul territorio nazionale gli adempimenti edilizi ha portato alla conclusione di appositi Accordi nell'ambito della Conferenza unificata.

Con l'articolo 24, commi 3 e 4, del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge 144/2014, è stato espressamente previsto che *"Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini" (...)* Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero".

Tra il 2014 e il 2015 erano stati quindi approvati i modelli unici del Permesso di costruire e della SCIA (Accordo Stato Regioni ed enti locali del 12 giugno 2014), della Comunicazione di inizio lavori semplice e di quella asseverata (Accordo Stato Regioni ed enti locali del 18 dicembre 2014) e della DIA in alternativa al Permesso di costruire (Accordo Stato Regioni ed enti locali del 16 luglio 2015).

Quasi tutte le Regioni si sono adeguate alla modulistica nazionale (*vedi alla fine del documento la tabella "l'attuazione regionale della modulistica 2014/2015"*) e da un'indagine ISTAT svolta nel 2016 (richiamata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'attività di monitoraggio) la modulistica è stata adottata da circa il 70% dei Comuni.

In attuazione della Legge 124/2015 (Riforma della pubblica amministrazione) sono stati poi adottati i Decreti Legislativi 126/2016 (cd. SCIA 1) e 222/2016 (cd. SCIA 2).

In particolare l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 126/2016 ha previsto nuovamente la necessità di adottare modelli unici per l'edilizia rafforzandone l'operatività attraverso :

- l'**obbligo** in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali i modelli;
- la previsione di poteri sostitutivi e sanzioni in caso di mancata pubblicazione da parte degli enti locali (*vedi dopo nel commento l'adeguamento regionale e locale*).

IL Dlgs 126/2016 ha inoltre previsto un nuovo modello procedimentale la cd. "concentrazione dei regimi amministrativi" (nuovo articolo 19bis della Legge 241/90) con l'introduzione:

- della **SCIA unica**: in tutte le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre richieste o dichiarazioni comunque "certificabili" dal privato (es. altre Scia,

- comunicazioni, attestazioni asseverazioni) l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i relativi controlli;
- della **SCIA condizionata**: nei casi in cui per l'attività soggetta a SCIA siano necessari atti di altre amministrazioni (pareri, atti di assenso, verifiche preventive) non "certificabili" dal privato ma il cui rilascio è subordinato alla cura di una pubblica amministrazione si prevede che è lo sportello unico ad acquisirle (tramite una conferenza di servizi) e l'inizio dell'attività è sospeso fino al rilascio degli atti richiesti.

Successivamente è intervenuto il Dlgs 222/2016 (cd. SCIA 2) che ha riordinato la normativa contenuta nel Dpr 380/2001 nella parte relativa ai titoli abilitativi con:

- l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori semplice - CIL (rimane solo quella asseverata - CILA e la comunicazione di avvio di lavori per le opere temporanee);
- la sostituzione della Dia in alternativa al permesso di costruire con la Scia in alternativa al permesso di costruire;
- l'eliminazione del certificato di agibilità e la previsione di una SCIA per l'agibilità;
- la definizione degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tra cui, in particolare, gli interventi di restauro e risanamento conservativo solo se riguardino le parti strutturali dell'edificio (negli altri casi ricadono in CILA);
- l'ampliamento degli interventi ricadenti in CILA che ha assunto carattere residuale (tutto ciò che non è assoggetto ad attività edilizia libera, SCIA o permesso di costruire ricade nel regime della CILA)

In particolare, l'articolo 6 del Dlgs 222/2016, ha previsto che le regioni e gli enti locali si adeguino alle novità contenute nel decreto **entro il 30 giugno 2017**.

In vista della scadenza di tale termine e delle intervenute modifiche si è reso necessario procedere ad una revisione della precedente modulistica approvata nel 2014-2015.

LE AZIONI IN BREVE

2014	2015	2016	2017
<p>Consultazione pubblica «le 100 procedure più complicate»: l'edilizia al 2°posto</p> <p>12 giugno 2014 Accordo conferenza unificata su Permesso di costruire e SCIA</p> <p>18 dicembre 2014 Accordo conferenza unificata su CIL e CILA</p> <p>DL 90/2014 (conv. Legge 114/2014) gli accordi sulla modulistica «costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»</p> <p>Agenda per la semplificazione 2015 - 2017: la modulistica tra le azioni</p>	<p>16 luglio 2015 Accordo conferenza unificata DIA (operativo dal 14 ottobre 2015)</p> <p>Adeguamento regionale</p>	<p>Monitoraggio sulla diffusione dei modelli: la modulistica è stata adottata da circa il 70% dei Comuni (ISTAT)</p> <p>Dlgs 126/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ obbligo di pubblicazione sui siti della PA dei moduli (sanzioni/poteri sostitutivi) ✓ SCIA unica e SCIA condizionata <p>Dlgs 222/2016 nuovi regimi titoli edilizi</p>	<p>Entro 30 giugno 2017 adeguamento delle Regioni a Dlgs 222/2016</p> <div style="border: 2px solid orange; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Accordo del 4 maggio 2017 nuova modulistica</p> </div>

LA NUOVA MODULISTICA: STRUTTURA E CONTENUTI



L'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI SCIA E CILA

SCIA E SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Cosa cambia?

❖ **Forma**

Si specifica che le Regioni che hanno disciplinato oltre alla SCIA anche la SCIA in alternativa al permesso di costruire possono prevedere un unico modello. Viene, quindi, offerta la possibilità alle Regioni di semplificare la struttura della modulistica attraverso l'unificazione dei modelli nel rispetto comunque dei contenuti previsti fatte salve le eventuali integrazioni in conseguenza delle specificità regionali.

❖ **Organizzazione dati**

La modulistica viene suddivisa in base ai destinatari in due sezioni:

- parte riservata al titolare (dati, segnalazione e dichiarazione titolare);
- parte riservata al tecnico abilitato (relazione tecnica di asseverazione).

E' previsto un quadro riepilogativo (check list di controllo) della documentazione che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo e consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

❖ **Contenuti**

La novità di maggior rilievo consiste nel recepimento delle novità contenute nei Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016. In particolare non è più prevista l'allegazione degli atti presupposti e contestualmente alla SCIA si possono presentare:

- altre segnalazioni, comunicazione ecc (SCIA unica);
- richiedere l'acquisizione degli atti di assenso necessario (SCIA condizionata)

Oltre ad essere stati modificati i riquadri relativi alle modifiche apportate dai relativi decreti sono stati modificati anche altri i riquadri tra cui quello relativo al versamento del contributo di costruzione e i riquadri dei consumi energetici. Nel primo caso si prevede la possibilità di versare l'eventuale contributo di costruzione all'inizio dei lavori con particolare riferimento ai casi di SCIA condizionata. Nel secondo caso sono stati specificati le eventuali deroghe e bonus conseguenti al miglioramento energetico (es. deroga alle distanze, bonus volumetrico).

CILA

Cosa cambia?

❖ **Forma**

La Cila si presenta più snella attraverso la previsione di un unico documento che raccoglie le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e il quadro riepilogativo (check list di controllo).

❖ **Organizzazione dati**

Si prevede che "qualora, per la realizzazione dell'intervento, sia necessario presentare altre asseverazioni, relazioni, segnalazioni o comunicazioni e/o acquisire autorizzazioni, si rinvia, ove

compatibili, alle relative informazioni contenute nella relazione tecnica di asseverazione e nel quadro riepilogativo della scia” lasciando al tecnico abilitato la compilazione dei relativi riquadri.

La necessità di rinviare alle eventuali opzioni contenute nella SCIA si è resa necessaria anche in considerazione del carattere residuale che ha assunto la CILA in conseguenza delle modifiche intervenute con il DLGS 222/2016.

❖ **Contenuti**

Come nel caso della SCIA non è più prevista l'allegazione degli atti presupposti e contestualmente alla CILA si possono presentare:

- altre segnalazioni, comunicazione ecc (CILA unica);
- richiedere l'acquisizione degli atti di assenso necessario (CILA condizionata)

I NUOVI MODELLI

SCIA PER L'AGIBILITÀ

❖ **Forma**

Il modello è snello e si prevede la possibilità che la segnalazione possa valere anche come comunicazione di fine lavori.

❖ **Organizzazione dati**

Si prevede un unico modulo con allegati l'attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e la lista di controllo con possibilità anche in questo caso di presentare una SCIA unica per la presentazione di eventuali segnalazioni e comunicazioni.

❖ **Contenuti**

Nell'ambito dei contenuti è stata richiamata la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 24 del DPR 380/2001 e quella imposta da altre normative per l'attestazione delle relative condizioni necessarie ai fini dell'agibilità.

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E COMUNICAZIONE DI AVVIO PER OPERE TEMPORANEE

❖ **Forma, organizzazione dati e contenuti**

Si tratta di modelli snelli composti da un' unica parte riservata al dichiarante e dal quadro riepilogativo della documentazione. Il modello della comunicazione di fine lavori potrà essere utilizzato nei casi in cui l'interessato decida di non presentare la fine lavori contestualmente alla SCIA per l'agibilità ovvero quando questa non è necessaria. E' stato predisposto anche un modello per la comunicazione di avvio dei lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee che vanno rimosse entro 90 giorni (art. 6, comma 1, lettera e-bis del Dpr 380/2001)).

Il modello è stato necessario in considerazione delle modifiche apportate dal Dlgs 222/2016 che ha eliminato la comunicazione di inizio lavori semplice prevedendo solo una comunicazione di avvio dei lavori per questa fattispecie.

L'ALLEGATO SOGGETTI COINVOLTI

E' stato predisposto per i "soggetti coinvolti" un allegato comune per la CILA, SCIA (anche in alternativa al Permesso di costruire) e alla comunicazione di avvio lavori per le opere temporanee

L'allegato è da compilare nei casi in cui vi siano più titolari (es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

L'ADEGUAMENTO REGIONALE E COMUNALE DELLA NUOVA MODULISTICA



REGIONI

La modulistica unificata si applica alle Regioni a Statuto speciale?

Gli accordi siglati nell'ambito della modulistica, tra cui quello siglato lo scorso 4 dicembre, sono approvati nell'ambito della Conferenza Unificata dove sono convocate anche le Regioni a Statuto Speciale.

L'articolo 24 comma 2bis DL 90/2014 ha espressamente previsto con riferimento alla modulistica standardizzata che *“Le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”*.

Con riferimento alla precedente modulistica approvata tra il 2014/2015 alcune Regioni a Statuto Speciale si erano adeguate ai modelli nazionali (*vedi sopra la tabella “l'adeguamento regionale”*).

Si ritiene, quindi, che la modulistica nazionale è applicabile alle Regioni a Statuto speciale ma nel rispetto dei relativi Statuti.

Cosa possono modificare le Regioni?

La modulistica unificata, come previsto nelle versioni precedenti, è composta da alcune sezioni “variabili” contrassegnate con il seguente simbolo (*).

Solo tali sezioni possono essere oggetto di modifica da parte delle Regioni in considerazione delle eventuali specificità normative regionali.

In merito alla modulistica SCIA e SCIA in alternativa al permesso di costruire è prevista la possibilità di unificare i modelli con riferimento alle Regioni che hanno disciplinato entrambe.

Le Regioni, infine, possono adattare la modulistica in funzione dell'eventuale canale “informativo”.

Alcune realtà regionali (ma anche alcuni sportelli edilizi dei relativi Comuni) hanno previsto dei formati digitali. La modulistica in tal modo è strutturata in base alle sole informazioni necessarie a secondo del tipo di intervento ed è formata da delle schermate progressive che aiutano l'utente nella compilazione.

Tempi per adeguarsi?

L'accordo prevede che le Regioni si adeguino entro il **20 giugno 2017**

COMUNI

Cosa possono modificare?

Obiettivo della standardizzazione della modulistica è di limitare la discrezionalità dei Comuni di prevedere all'interno della stessa obblighi non richiesti da specifiche normative di legge.

Pertanto, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi ai modelli nazionali sulla base delle eventuali integrazioni prevista a livello regionale.

Tempi per adeguarsi?

L'accordo prevede che i Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica **entro e non oltre il 30 giugno 2017**.

COSA SUCCEDDE SE LA REGIONE E IL COMUNE NON SI ADEGUANO?

L'Accordo all'articolo 1, comma 2, richiama l'articolo 24 comma 3 e 4 del DL 90/2014, convertito in Legge 144/2014, che espressamente prevedono:

“Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini”.

Si ritiene, pertanto, che nel caso in cui la Regione (con le eventuali integrazioni) e il Comune non si adeguino nei termini previsti è data la possibilità a cittadini e imprese di utilizzare gli stessi decorsi ulteriori 30 giorni ovvero entro il **30 luglio 2017**.

Le Regioni e gli enti locali, come espressamente previsto nell'Accordo (articolo 1, comma 3) *“garantiscono la massima diffusione dei moduli”*.

Su questo punto si sottolinea che nelle istruzioni operative per l'utilizzo della modulistica è stato specificato che, in base anche a quanto previsto dall'articolo 2 del Dlgs 126/2016, le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di:

- **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati** adottati con l' Accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 30 giugno 2017 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione al servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

L'articolo 2, comma 3, del Dlgs 126/2016 prevede, inoltre, **dei poteri sostitutivi in capo alle Regioni e allo Stato in caso di mancata pubblicazione dei modelli.**

In particolare si prevede che qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti:

- **le Regioni**, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia;
- in caso di inadempienza della regione si **provvede in via sostitutiva** ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ovvero vi provvede il **Consiglio dei Ministri**.

TUTTO QUELLO CHE NON PUÒ PIÙ ESSERE RICHIESTO A CITTADINI E IMPRESE



Nelle istruzioni operative che accompagnano la nuova modulistica è stato specificato che:

- ❖ Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- ❖ Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare **una domanda** (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre **segnalazioni/comunicazioni** in allegato alla **SCIA unica** (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("*Once only*").
- ❖ Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
- ❖ Non si può chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
 - **è vietata** la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l' accordo o comunque pubblicati sul sito;
 - **le richieste di integrazione documentale** sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
 - **è vietato** richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

TABELLA “L’ATTUAZIONE REGIONALE DELLA MODULISTICA 2014/2015”

Regione	PDC e SCIA	CIL e CILA	DIA in alternativa al PDC (ora SCIA in alternativa)
Abruzzo	DGR n. 966/2015 (SCIA) e DGR 1049/2015 (PDC) <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>	DGR n. 194/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>	DGR 1048/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>
Basilicata	DGR n. 1349/2014 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>	DGR n. 140/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>	DGR n. 1350/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>
Calabria	DGR n. 58/2015 <i>Ha adeguato la modulistica di PDC, SCIA, CIL e CILA, senza apportare rilevanti modifiche rispetto alle indicazioni stabilite a livello nazionale</i>		Non risulta l’adozione
Campania	DGR n.85/2015 <i>Ha recepito i modelli nazionali demandando ad una successiva Determinazione dirigenziale la personalizzazione dei contenuti</i> DD n. 17/2015 <i>Ha adeguato la modulistica alle leggi regionali di riferimento</i>		Non risulta l’adozione
Emilia-Romagna	DGR n. 993/2014 <i>E’ stata la prima ad allinearsi prevedendo subito oltre al Permesso di costruire anche la modulistica CIL, CILA nonché anche i modelli per l’inizio e fine lavori . I modelli sono obbligatori dal 5/01/2015</i> DGR 121/2015 <i>Ha confermato l’operatività della modulistica CIL e la sua conformità ai modelli nazionali</i> DET. REG. n. 16913/2014 <i>Prima determinazione di adeguamento della modulistica alle norme previste dal DL 133/2014 (cd. Sblocca Cantieri) e di correzione di alcuni errori materiali</i> DET. REG. n. 3316/2015 <i>Seconda determinazione di adeguamento per rendere la modulistica conforme alla logica di funzionamento del programma informatico utilizzato (Sistema SIEDER)</i> DET.REG. n. 8822/2015 <i>Terza determinazione di adeguamento con cui si è provveduto ad un ulteriore perfezionamento dei modelli edilizi unificati</i>		La normativa regionale non prevede la DIA in alternativa ma la SCIA in alternativa al PDC

Regione	PDC e SCIA	CIL e CILA	DIA in alternativa al PDC (ora Scia in alternativa)
Friuli Venezia Giulia	La nuova modulistica è stata approvata con Decreto n. 6611 del 15.12.2016. <i>In vigore dal 1 gennaio 2017</i>		
Lazio	DET. G18732/2014 <i>Ha adottato i modelli nazionali con alcune modifiche relative ai richiami di alcune leggi regionali</i>	DET. G01308/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali della CIL e CILA</i>	DET. G12267/2016 <i>E' stata adottata la Dia alternativa al Permesso di costruire</i>
Lombardia	DGR 5909/2016 <i>Ha adottato il modello del Permesso di costruire adeguandolo alle specificità regionali</i>	DGR 3543/2015 <i>Ha adottato i modelli CIL e CILA adeguandolo alle specificità regionali</i>	DGR 4601/2015 <i>Ha adottato la modulistica adeguandola alle specificità regionali</i> <i>I Comuni lombardi sono tenuti ad adeguare la modulistica DIA già in uso entro il 23 marzo 2016 trascorso il quale il modulo regionale potrà essere comunque utilizzato</i>
Liguria	DGR n.17/2016 <i>Ha adeguato la modulistica alle leggi regionali di riferimento e specificato che dal 18 marzo 2016 i cittadini e le imprese possono comunque presentare ai competenti uffici comunali le SCIA e le istanze di rilascio di permesso di costruire utilizzando i suddetti moduli regionali anche laddove i Comuni non abbiano provveduto e all'adeguamento.</i>	DGR n. 117/2015 <i>Ha adottato il modello CILA secondo le specificità regionali. Non ha adottato il modello CIL perché la normativa regionale non la prevede</i>	DGR 1121/2015 <i>dal 20 novembre 2015 la modulistica è utilizzabile per la presentazione delle Dia</i> <i>DGR n.17/2016 Sono state inseriti nel modulo alcuni correttivi</i>

Regione	PDC e SCIA	CIL e CILA	DIA in alternativa al PDC (ora SCIA in alternativa)
Marche	DGR 286/2015 Ha adeguato secondo le specificità regionali la modulistica PDC, SCIA, CIL e CILA pubblicandola prima sul sito www.impresa.marche.it e poi con delibera 286/2015		La normativa regionale non prevede la DIA in alternativa ma la SCIA in alternativa
Molise	DGR n. 95/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali senza alcuna modifica</i>		Non risulta l'adozione
Piemonte	DGR n. 28-1161/2015 <i>Ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo e la divulgazione telematica attraverso il sistema "MUDE Piemonte"</i>		Non risulta l'adozione
Puglia	DGR n. 209/2015 <i>Ha adeguato la modulistica PDC, SCIA, CIL e Cila e ha anche previsto un modulo di CEL facoltativa (comunicazione di edilizia libera facoltativa)</i>		DGR 2118/2015 <i>Ha adottato la modulistica</i>
Sardegna	<i>Ha aggiornato la modulistica sperimentale del SUE, adeguando i contenuti degli appositi moduli regionali ai modelli unici e semplificati. E' previsto il modello di DUE - modello contenente la Dichiarazione Unica Edilizia attraverso la quale viene avviato il procedimento unico presso il SUE, sia in caso di opere soggette a permesso di costruire che di opere soggette a SCIA, PAS o comunicazione, da utilizzare per ogni procedimento</i>	<i>Ha aggiornato la modulistica sperimentale del SUE, adeguando i contenuti degli appositi moduli regionali ai modelli unici e semplificati per la "Comunicazione inizio lavori" (CIL) e per la "Comunicazione inizio lavori asseverata" (CILA)</i>	La normativa regionale non prevede la DIA

Regione	PDC e SCIA	CIL e CILA	DIA in alternativa al PDC
Toscana	DGR n. 36/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali adeguandoli alla propria normativa regionale</i>	DGR n. 127/2015 <i>Ha adottato i modelli nazionali adeguandoli alla propria normativa</i>	La normativa regionale non prevede la DIA in alternativa ma la SCIA in alternativa al PDC.
Sicilia	<p><i>Circolare del 5 agosto 2014</i> <i>Ha adottato e diffuso il modello unico SCIA mentre per il Permesso di costruire ha previsto che lo stesso non possa avvenire in via automatica in quanto è necessario che vi sia prima un recepimento della normativa statale sul Permesso di costruire</i></p> <p><i>Con LR 16/2016 la Sicilia ha recepito il DPR 380/2001 e pertanto è applicabile la modulistica nazionale</i></p>		
Umbria	<i>I moduli standardizzati sono stati adottati il 16 marzo con delibera della Giunta regionale n. 304/2015.</i>		La normativa regionale non prevede la DIA in alternativa
Veneto	<i>DGR 234/2015</i> <i>Ha adottato i relativi moduli adeguandola ad alcune specificità regionali</i>		<i>DGR 1583/2015</i> <i>Ha adottato la modulistica adeguandola ad alcune specificità regionali</i>
Valle d'Aosta	Non risulta l'adozione	Per la sua normativa regionale in materia edilizia, non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della CIL o della CILA	Non è prevista la DIA
Trento	La Provincia ha una propria speciale disciplina legislativa in materia edilizia ed urbanistica e dispone già di una modulistica unica per tutto il territorio della provincia		